

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia  
Titolo II - Delle persone giuridiche

### **Art. 29 Divieto di nuove operazioni**

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [c.c. [21](#)]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [c.c. [18](#), [22](#), [33](#), [1292](#), [2279](#), [2449](#)].